



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.25/2014 DEL 21/11/2014

"L.R. 12 GENNAIO 2005, N.1, ART.32 "TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE A USO UMANO" E L.R. 22 FEBBRAIO 2005, N.3. ART.28 "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2005, N.1". PROROGA TERMINI"



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell’emanazione delle leggi regionali **12 gennaio 2005, n.1** e **22 febbraio 2005, n.3**, nonché di successivi provvedimenti, quali il recente Regolamento regionale n.1/2014 concernente **“Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell’acqua destinata al consumo umano. Presa d’atto e revoca DGR n. 415/2010”** ed il Regolamento Regionale n. 12 del 16.06.2011, recante **“Disciplina degli insediamenti e delle attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano”**, la Regione Puglia ha normato aspetti fondamentali inerenti alla problematica connessa alla gestione delle risorse idriche e, conseguentemente, alla tutela delle acque potabili, dettando precise indicazioni sui requisiti necessari per il rilascio del giudizio di qualità.

Le attuali disposizioni presidenziali prevedono la dismissione di pozzi di approvvigionamento da parte dell’Acquedotto Pugliese, se privi di detto giudizio di qualità alla data del 31.12.2014. Dalle attività di indagine sulle opere di captazione delle acque sotterranee svolte congiuntamente da AQP e ASL è emerso che soltanto 16 Comuni su 63 hanno adempiuto al perfezionamento dell’iter procedurale previsto dalla norma, rilasciando le previste ordinanze sindacali. A tal proposito l’Ente gestore AQP S.p.A., con nota prot. n.90231 del 19.9.2014, ha comunicato che la chiusura di tutti i pozzi *non sanabili* entro la data del 31.12.2014, termine fissato dalla l.r. n. 07 ottobre 2009 n.16 e dalla disposizione presidenziale n. 01/014903/GAB del 28/12/2009, comporterà una perdita di disponibilità idrica pari a circa **820 l/sec**, non sopperibili allo stato da altre fonti di approvvigionamento, se non nella misura max di 350 l/sec. Nella stessa nota viene evidenziato, inoltre, che a causa del mancato perfezionamento delle procedure amministrative, da parte di alcuni Comuni, come già detto, il rispetto del termine del 31.12.2014 causerebbe anche la chiusura di circa 163 pozzi ritenuti *sanabili*, con conseguente *deficit* idrico pari ad oltre **3000 l/sec**.

La situazione più critica si presenta nella provincia di Lecce, dove sussiste un limite alla capacità di trasporto degli adduttori principali verso il Salento.

In particolare in tale territorio l’attuale fabbisogno idrico è soddisfatto prevalentemente dalla falda sotterranea. Allo stato attuale, infatti, qui sussistono limiti strutturali di preesistenti infrastrutture di adduzione da fonti esterne, per cui, anche in presenza di disponibilità della risorsa idrica negli invasi, si rende necessario il mantenimento della portata prelevata dai pozzi a servizio di questo territorio, fino a che non saranno realizzate le infrastrutture di completamento dello schema idrico interessato.



A tal proposito, l'articolo 32 della l.r. 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 3, prevedeva la possibilità che, per le opere di captazione esistenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, anche in caso di inosservanze delle zone di tutela assoluta e/o delle zone di rispetto, la loro utilizzazione potesse proseguire fino al 03/01/2008, a condizione che la qualità delle acque fosse conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. In seguito le successive ll.rr. nn. 12/2007 e 16/2009 hanno prorogato il suddetto termine rispettivamente al 31.12.2009 e al 31.12.2014.

Pertanto a tale data tutti i pozzi gestiti da AQP S.p.A., con accertate inosservanze non sanabili delle zone di tutela assoluta e/o delle zone di rispetto, dovranno essere dismessi e sostituiti con altre opere di captazione. Allo stato attuale, la portata dei pozzi da dismettere può essere stimata nell'ordine di grandezza di circa 1.000 l/s, in base ai provvedimenti emessi dalle competenti AA.SS.LL. al riscontro di inosservanze nelle aree di salvaguardia delle opere di captazione.

Ad oggi l'approvvigionamento da pozzi per provincia avviene nel modo seguente:

- Bari-Bat: c.a 140 l/sec (c.ca 3,5%)
- Lecce: c.ca 2450 l/sec (c.ca 80 %)
- Taranto: c.ca 30 l/sec (c.ca 1,8%)
- Brindisi: c.ca 20 l/sec (c.ca 1,8%)
- Foggia: c.ca c.ca 110 l/sec (c.ca 5,6%).

Altra zona critica risulta essere quella degli abitati della provincia di Foggia, dove la gestione delle reti idriche è svolta in maniera autonoma dalle Amministrazioni Comunali per la presenza di pozzi/sorgenti, non rientranti nelle citate disposizioni e per le quali si configurano motivi di criticità analoghi a quelli rappresentati da AQP S.p.a. per i pozzi di cui alle disposizioni presidenziali. L'AIP, in sede di incontro congiunto con i Servizi regionali interessati e con i rappresentanti di AQP, tenutosi in data 8 ottobre 2014, ha evidenziato che tale esigenza si sovrappone agli adempimenti necessari ai sensi del D.L. n. 133 del 12.09.2014, attualmente in fase di conversione in legge avendo ottenuto l'approvazione dalla Camera dei Deputati in data 30 ottobre 2014 e dal Senato in data 5 novembre 2014, secondo cui i servizi idrico-fognari gestiti direttamente in autonomia dai Comuni, dovranno confluire nel Servizio idrico Integrato unico regionale alla data del 13.03.2015.

Alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alle criticità riscontrate ed attualmente esistenti, tale situazione si tradurrebbe in un deficit idrico insostenibile, con conseguenze gravi anche sotto il profilo sanitario e di ordine pubblico, tenuto conto che l'approvvigionamento idrico potabile nella regione Puglia deriva, in maniera considerevole, dal prelievo dalle falde sotterranee attraverso i pozzi di captazione, interessando tutto il territorio regionale e



maggiormente gli abitati delle province di Lecce e Foggia. Si ravvisa, pertanto, la necessità di stabilire una proroga dei termini previsti dalla norma in questione, in relazione all'utilizzo di tali pozzi gestiti da AQP S.p.A., in modo da consentire al soggetto gestore del servizio idrico integrato di utilizzare tali pozzi per il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile della popolazione pugliese, sino alla realizzazione delle alimentazioni idriche sostitutive.

Si ribadisce che tale necessità deriva da un prevedibile ammanco idrico che colpirebbe sostanzialmente la provincia di Lecce, che allo stato è alimentata per circa l'80% da acqua di falda a causa delle limitazioni della capacità di trasporto verso il Salento del sistema dei grandi vettori, in corrispondenza del nodo di Gioia del Colle (schema Sele) e del Parco del Marchese (schema Pertusillo), oltre a limitazioni locali di trasporto degli adduttori secondari del sistema idrico del Salento.

Si fa altresì rilevare quanto riferito dall'AIP in merito alle varie fonti di approvvigionamento alternativo previste nel Piano d'Ambito, in quanto, allo stato attuale risulterebbe possibile disporre della risorsa idrica del potabilizzatore di Conza, ultimato, funzionante ed in grado di produrre acqua con le caratteristiche di potabilità con una portata media di 1000 l/sec, ma non ancora utilizzabile nel sistema di approvvigionamento potabile regionale, in quanto è in corso la fase istruttoria per il rilascio del giudizio di qualità ed idoneità all'uso, da parte della ASL di Avellino.

Si fa anche presente che l'utilizzo della risorsa idrica del potabilizzatore di Conza non potrebbe da solo sopperire al grave deficit idrico che si paventa e che, comunque, con un utilizzo non compensato dalla riduzione del prelievo dall'invaso del Locone, potenzialmente si potrebbe provocare uno squilibrio del bilancio idrico del bacino dell'Ofanto e delle varie utenze irrigue sia pugliesi che Lucane ad esso asservite.

In considerazione di quanto suddetto, sono state avviate le attività di studio finalizzate all'individuazione di nuove aree su cui realizzare le opere di captazione conformi alla normativa vigente, in sostituzione di quelle per le quali risulterà necessaria la chiusura ai sensi della l.r. 1/2005, nei termini di cui alla l.r. 07 ottobre 2009 n. 16.

In parallelo, si devono considerare i programmi di riduzione dei prelievi dalla falda idrica ai fini della tutela qualitativa delle acque sotterranee, specie in riferimento alla compromissione dovuta al fenomeno dell'intrusione marina e quindi all'incremento della concentrazione dei cloruri.

Peraltro anche a realizzazione avvenuta di tali opere, il Piano d'Ambito prevede di mantenere in esercizio una quota parte della portata dei pozzi in regime ordinario, e di assicurare un'ulteriore riserva strategica dalla falda acquifera per l'approvvigionamento potabile in stati emergenziali dovuti a periodi di siccità, ovvero per far fronte a punte stagionali di domanda, mantenendo in regime di "stand-by" altri pozzi da mettere comunque in esercizio a turnazione, per prevenire possibili problemi di riattivazione conseguenti a lunghi periodi di non funzionamento.


A.I.P. e AQP S.p.A. hanno pertanto rappresentato alla Regione Puglia che la programmazione e le tempistiche previste per la realizzazione dei nuovi pozzi, fanno sì che l'approntamento delle

alimentazioni idriche sostitutive potrà realizzarsi gradualmente in un arco temporale non inferiore a cinque anni.


Di conseguenza, alla data di scadenza del 31.12.2014 prevista dalla l.r. 16/2009, non sarà possibile disporre delle fonti integrative anzidette atte a surrogare il mancato apporto dai pozzi e, pertanto, l'eventuale abbandono dei pozzi stessi comporterebbe una grave carenza dell'approvvigionamento idrico nella regione Puglia, ed in particolare nei citati territori del Salento.


In considerazione di quanto sin qui rappresentato e dell'impossibilità di disporre di opere di alimentazione sostitutive entro il termine fissato al 31.12.2014, al fine di scongiurare rischi di natura igienico sanitari con ripercussioni sulla salute pubblica della popolazione pugliese, con il presente atto si rende necessario stabilire un'ulteriore proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della l.r. 1/2005, al 31.12.2017 per consentire ai Comuni di adempiere a quanto previsto in materia di rilascio del giudizio di idoneità e qualità dell'acqua potabile e per consentire un parziale approntamento delle alimentazioni idriche sostitutive.

Il presente atto non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28.


Responsabile P.O. "Pianificazione e gestione risorse idriche"
dott. Giuseppe Mazzoni 


Responsabile P.O. "Igiene e sanità pubblica"
Maria Grazia Lopuzzo 


Il dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e sicurezza del lavoro
dott. Antonio Tommasi 

Il dirigente del Servizio Risorse Idriche
dott. Luca Limongelli 

La dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
dott.ssa Giovanna Labate 

Il direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
ing. Antonello Antonicelli 

Il direttore dell'Area Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità
dott. Vincenzo Pomo 

L'Assessore Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici
avv. Giovanni Giannini 

L'Assessore al Welfare - Politiche di Benessere sociale ed integrazione socio-sanitaria
dott. Donato Pentassuglia 



“L.R. 12 gennaio 2005, n.1, art.32 “Tutela delle acque destinate a uso umano” e L.R. 22 febbraio 2005, n.3, art.28 “Modifiche e integrazioni all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1”. Proroga dei termini. “

Articolo unico

I termini previsti dall'articolo 32 (Tutela delle acque destinate a uso umano), comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 22 febbraio 2005 n. 3, già prorogati al 31 dicembre 2009 dalla l.r. 28 maggio 2007 n. 12 e al 31 dicembre 2014 dalla l.r. 07 ottobre 2009 n.16, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2017, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l'uso potabile.

